



SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI

IL RESPONSABILE

MARCO CALMISTRO

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	CFR FILE XML		
DEL	CFR FILE XML		

Spett.le
CAA CANAPA - S.E.D.I. FORLI
c.a. Luciano Mattarelli
Via E. Forlanini, 11
47122 Forlì (FC)

luciano@pec.sedimail.it

Oggetto: esercizio attività agricola in connessione con vendita diretta

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti acquisita in data 24/07/2017 con PG/2017/544694 in merito “all’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile” in capo ad una società agricola, si precisa che la normativa di riferimento, come evidenziato nella nota inviata, risulta essere l’art. 2 del D. Lgs. 99/2004, e s.m.i.

In particolare l’articolo prevede che:

“La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile deve contenere l’indicazione di società agricola”

Tuttavia l’art. 4 del d. Lgs. 228/2001 prevede per gli imprenditori agricoli (siano esse persone fisiche siano esse in forma societaria) iscritti nel registro delle imprese, la possibilità di vendita diretta al dettaglio **di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.**

Ad avviso dello scrivente servizio pertanto l’esclusività dell’oggetto sociale in ambito agricolo risulta rispettato anche ove si sia in presenza di vendita di prodotti agricoli provenienti in misura **prevalente** dalle rispettive aziende; infatti si ritiene che l’attività di vendita diretta, intesa come commercializzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dall’azienda agricola, possa essere considerata a tutti gli effetti attività connessa.

Tralasciando l’aspetto più propriamente fiscale (per il quale si dovrà fare riferimento al TUIR), l’attenzione dovrà quindi spostarsi sul concetto di prevalenza, sia nel rapporto tra attività connessa e attività di “coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali”, ove quest’ultima attività dovrà essere comunque prevalente rispetto alla prima, sia nel rapporto tra vendita di prodotti propri e vendita di prodotti non proveniente dalla propria azienda, ove

Viale della Fiera, 8
40127 Bologna

tel 051.527.4319 - 527.4512

agsrai1@regione.emilia-romagna.it

PEC: agsrai1@postacert.regionemilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

quest'ultimi dovranno essere residuali rispetto ai prodotti propri.

Si ritiene infatti che la possibilità di integrare la propria gamma di prodotti con altri prodotti agricoli acquistati da terzi ha lo scopo di consentire una miglior valorizzazione e commercializzazione delle produzioni, rendendole più appetibili agli occhi dei consumatori.

Circa il significato da attribuire alla condizione della prevalenza, si sarà in presenza di prevalenza sulla base di un confronto in termini quantitativi tra i prodotti ottenuti dall'attività agricola principale ed i prodotti agricoli acquistati da terzi, confronto che potrà effettuarsi solo se riguarda beni appartenenti allo stesso comparto agronomico; in presenza di prodotti appartenenti a compatti diversi si ritiene che la condizione della prevalenza potrà essere verificata in termini di valore economico, ossia confrontando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall'attività agricola principale e il valore dei prodotti acquistati da terzi.

A completezza di quanto s'esposto, ulteriore vincolo risulta quello evidenziato dal citato D.Lgs 228/2001, art. 4 comma 8:

“Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998”.

Cordiali saluti.

LB

Dott. Marco Calmistro
(*Firmato digitalmente*)